



**COMUNE DI TRESIGALLO**  
Provincia di Ferrara  
\*\*\*\*\*

**Ufficio: SINDACO**

**ORDINANZA N. 14 DEL 20-04-2018**

**Oggetto: ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE, NONCHE' ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI NELLE VARIE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, R.D. N. 773 DEL 18/06/1931).**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol, ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012, *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 08/11/2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) *“con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità”*;
- la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 04/07/2013, n. 5 ad oggetto *Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*,

detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione Europea sui Rischi del Gioco d'Azzardo;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 in attuazione della L.R. n. 5/2013, detta le *Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito*, nonché le indicazioni per la mappatura dei luoghi sensibili, individuati all'art. 6 comma 2 bis della L.R. n. 5/2013, ed i provvedimenti conseguenti sulle attività in corso;

Considerato che:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 3, comma 2 così recita: *“Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”* e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 *“Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”*;
- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773/1931) sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50 comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli *“esercizi pubblici”*;
- la Direttiva dell'Unione Europea n. 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n. 59/2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'art. 12 prevede che *“nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell’art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali ...l’incolumità pubblica, la sanità pubblica... la tutela dei consumatori...) l’accesso e l’esercizio di un’attività... possono ... essere subordinati al rispetto di ... requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra ... l’obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici”*;
- il Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (c.d. *Salva Italia*) all'art. 31 comma 2 recita *“... secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”*;

Preso atto della Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11 del 23/03/2018 di adozione del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e*

*delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito, completo della Mappatura dei luoghi sensibili, individuata per ciascun territorio comunale dell'Unione Terre e Fiumi, ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della D.G.R. n. 831/2017;*

Visto che l'art. 8 del precitato *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, in materia di orari di esercizio delle attività, rimanda ai Sindaci la redazione di specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, per la definizione dell'orario di apertura delle sale gioco e le sale scommesse, nonché per l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., nei limiti stabiliti dal medesimo;

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

### **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate, il rispetto dei seguenti orari di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.:

**DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 22,00**  
**tutti i giorni di apertura, festivi compresi**

### **DISPONE**

che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le disposizioni contenute nell'art. 9 del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*:

L'utilizzo degli apparecchi da gioco deve svolgersi nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

- l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili;
- è vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute;

che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune di Tresigallo e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;

che il presente provvedimento sia trasmesso per gli adempimenti di competenza:

- al Corpo di Polizia Municipale
- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara
- alla Questura di Ferrara
- alla Compagnia Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- all'Albo Pretorio Comunale online

che ogni altro provvedimento antecedente, in materia di orari delle sale giochi e sale scommesse e/o in materia di orari di funzionamento degli apparecchi di gioco di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S., deve intendersi abrogato dalla data della presente.

### **AVVERTE**

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione dalle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione di cui all'art. 11 del *Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito*, approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 11 del 23/03/2018.

### **INFORMA**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, alternativamente:

- entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente al T.A.R nei termini e nei modi previsti dal Dlgs. 02/07/2010 n. 104;
- entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24/11/1971 n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco  
Brancaleoni Andrea  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Ufficio: SINDACO**

**ORDINANZA N. 14 DEL 20-04-2018**

**Oggetto:** ORARI DI APERTURA DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE, NONCHE' ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S. INSTALLATI NELLE VARIE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, R.D. N. 773 DEL 18/06/1931).

Si certifica la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 20-04-2018 al 05-05-2018.

Li, 20-04-2018

L'INCARICATO DELLA  
PUBBLICAZIONE  
Mantovani Silvia  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)